

Roma, 25 luglio 2012

Circolare n. 185/2012

Oggetto: Lavoro – Responsabilità solidale negli appalti – Approvazione del Decreto Sviluppo alla Camera.

Si segnala che il 25 luglio, in sede di votazione della fiducia alla Camera sul *Decreto Sviluppo* (D.L. n. 83/2012), è stata approvata una disposizione che alleggerisce in parte il regime della responsabilità solidale negli appalti relativamente alle ritenute fiscali e all'IVA (art.35, c.28 del D.L. n.223/2006 convertito nella Legge n.248/2006 così come modificato dalla Legge n.44/2012).

In sostanza viene tolta la suddetta responsabilità solidale in capo alle imprese committenti a fronte dell'introduzione a carico delle stesse di un obbligo di controllo sull'appaltatore e sugli eventuali subappaltatori circa il corretto versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF da questi dovute per i propri dipendenti; in caso di mancato controllo è prevista una sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro.

La disposizione approvata viene incontro alla richiesta della Confetra di rivedere il regime della responsabilità solidale in materia fiscale per renderlo coerente con la recente *Riforma Fornero* che, come è noto, ha riconosciuto ai contratti collettivi nazionali la possibilità di escludere la responsabilità dell'appaltante per gli aspetti retributivi e contributivi qualora vengano osservate le condizioni e le procedure fissate dagli stessi contratti.

Il Decreto Sviluppo passa ora al Senato per la definitiva conversione in legge.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 160/2012 e 106/2012
Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DECRETO SVILUPPO (D.L. 83/2012) APPROVATO DALLA CAMERA IL 25.7.2012

ARTICOLO 13-ter.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e *28-bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».